STATUTO

Articolo 1

Costituzione, scopo, sede, durata

- 1. È costituita la Fondazione denominata "Fondazione OPERATE", di seguito indicata come "Fondazione".
- 2. Lo scopo principale della Fondazione è la promozione, tramite un approccio multidisciplinare ai temi dell'economia circolare, della gestione ambientale, della gestione sostenibile dell'intera filiera del rifiuto, del rispetto e del rafforzamento dell'applicazione della gerarchia dei rifiuti, della diffusione delle pratiche di Smart City attraverso anche l'informatizzazione dei sistemi e della governance degli stessi, della misurazione dei rifiuti e dell'incremento della tariffazione puntuale, nonché dello sviluppo tecnologico e dell'alta formazione.
- 3. La Fondazione ha sede a Torino.
- 4. Essa può istituire sedi operative, uffici e rappresentanze anche altrove, nel rispetto delle vigenti leggi.
- 5. La Fondazione è costituita a tempo indeterminato, salvo l'anticipato scioglimento a norma del presente Statuto e del Codice Civile.

Articolo 2

Finalità e attività

- 1. La Fondazione per perseguire il suo scopo, sulla base delle priorità indicate dagli organi della Fondazione e delle proprie disponibilità finanziarie, svolge le seguenti attività:
- a) Promozione dello sviluppo di una gestione efficace dei rifiuti, urbani e non, che privilegi la riduzione dell'impatto ambientale ed un equilibrio tra aspetti sociali, economici ed ambientali, facilitando lo sviluppo di metodologie e/o tecnologie avanzate, innovative e digitali presso istituzioni, enti, aziende gestori di servizi e impianti e cittadini.
- b) Sviluppo e diffusione delle buone e migliori pratiche e metodologie disponibili nel settore ambientale e dei rifiuti che privilegino la prevenzione, il riciclo ed il recupero dei rifiuti stessi, che migliorino la qualità della vita ed i comportamenti responsabili dei cittadini, l'operatività e la governance delle aziende di gestione dei rifiuti, che facilitino la conoscenza e l'accesso alle informazioni tecniche di regolazione, pianificazione, gestione dei servizi di settore.
- c) Coinvolgimento di istituzioni, degli enti pubblici e di ricerca nella

promozione delle migliori pratiche ambientali e di gestione dei rifiuti e nello sviluppo di tecnologie innovative che permettano di rendere maggiormente efficaci i servizi e gli impianti nel settore ambientale e dei rifiuti.

- d) Sviluppo e monitoraggio di ricerche, studi, sperimentazioni e di nuove metodologie e/o tecnologie, con particolare riferimento al settore digitale ed informatico, alla misurazione dei rifiuti ed alla tariffazione puntuale, che migliorino l'efficacia e l'efficienza della gestione e del controllo dei servizi di igiene urbana e degli impianti di destino, accrescano il senso di responsabilità dei singoli comportamenti e di ogni soggetto attivo nel settore (cittadini, enti locali, istituzioni, gestori ed aziende).
- e) Ricerca, approfondimento e analisi specializzata in campo normativo, giurisprudenziale e della prassi amministrativa negli ambiti ambientale, tributario e tariffario sia nazionale sia internazionale; stimolo e supporto specialistico alle Autorità Nazionali, Regionali e locali; partecipazione a gruppi di lavoro organizzati da Pubbliche autorità anche a livello internazionale.

Alta formazione, informazione e comunicazione sui temi inerenti alle tematiche ambientali e alle migliori tecnologie disponibili nel settore, alla legislazione e alla regolamentazione, ai modelli applicativi, all'informatizzazione dei servizi e alle attività di controllo e di comunicazione.

g) Attività di pubblicistica e editoriale specialistica in materia.

- h) Analisi, valutazione, benchmarking, supporto tecnico, cooperazione internazionale, in relazione a interventi, infrastrutture, gestioni, piani e programmi orientati ad una gestione ambientale efficace, ed allo sviluppo di nuove metodologie e/o tecnologie che possano facilitare il raggiungimento dello scopo della Fondazione, in proprio o in collaborazione con altri soggetti, privati o pubblici, con le diverse modalità consentite dalle vigenti normative.
- i) Partecipazione a bandi nazionali e internazionali di settore e a contratti di rete.
- 2. La Fondazione non ha fini di lucro. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente alle finalità della Fondazione, con divieto di distribuzione di utili.
- 3. La Fondazione può svolgere, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile e opportuna al perseguimento delle proprie finalità ed a realizzare economie di gestione, tra le quali, a titolo esemplificativo:
- a) l'assunzione, mediante contratto di diritto privato, di personale ed il

conferimento di incarichi e di consulenze;

- b) la stipulazione di contratti e convenzioni;
- c) l'accensione di mutui o finanziamenti;
- d) l'organizzazione di mostre, eventi, convegni, iniziative divulgative ed editoriali;
- e) l'attuazione di iniziative volte a migliorare l'accesso ai servizi offerti dalla Fondazione;
- f) la partecipazione, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, consorzi e società, anche di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie o strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Articolo 3

Fondatori

- 1. Sono Fondatori: Gianfranco Stefano Barzaghi, Gabriele Ceci, Fabio Cipolletti, Lidia Flocco, Maurizio Lovisetti, Giovanni Montresori, Luca Moretti, Mauro Sanzani, Sauro Prandi, Andrea Valentini e Viasat Group Spa.
- 2. I Fondatori deliberano a maggioranza l'ammissione di altri Fondatori.
- 3. Ciascun Fondatore può, nell'ambito della Fondazione, promuovere progetti ed iniziative particolari, individuati fra le finalità e gli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente Statuto.
- 4. I Fondatori sono tenuti a versare la quota annuale dagli stessi annualmente stabilita, per le persone fisiche e per i soggetti giuridici. Il mancato pagamento della quota per due annualità comporta la decadenza di diritto dalla qualità di Fondatore.

Articolo 4

Associati

- 1. Sono nominati "associati", con deliberazione del Collegio dei Fondatori, i soggetti, anche diversi dalle persone fisiche, la cui attività e competenza nel settore di interesse della Fondazione è ritenuta di alto interesse per promuovere e sviluppare le attività della Fondazione.
- 2. Gli associati diversi dalle persone fisiche partecipano alle attività della Fondazione tramite un delegato, di comprovata professionalità e gradito alla Fondazione; la nomina, la revoca o la sostituzione del delegato deve essere formalmente comunicata alla Fondazione.
- 3. Gli Associati, se persone fisiche, versano la medesima quota annuale stabilita per i Fondatori; se soggetti diversi dalle persone fisiche versano le quote deliberate dal Collegio dei Fondatori. Il mancato pagamento

della quota per due annualità comporta la decadenza di diritto dalla qualità di Associato.

4. Gli Associati partecipano di diritto al Comitato Scientifico.

Articolo 5

Donatori e Sostenitori.

- 1. Sono nominati "Donatori", con deliberazione del Collegio dei Fondatori, i soggetti, anche diversi dalle persone fisiche, le cui donazioni siano accolte e ritenute congrue previa valutazione dei fini che essi perseguono. Ciascun Donatore può proporre alla Fondazione di effettuare studi e ricerche particolari ed elaborare progetti e programmi, nell'ambito degli scopi statutari.
- 2. Sono nominati "Sostenitori", i soggetti, anche diversi dalle persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione stessa, presenteranno domanda e verseranno una quota annuale stabilita dal Collegio dei Fondatori. Detti soggetti possono usufruire della qualifica di Sostenitori, che è pubblicizzata sul sito internet della Fondazione e nelle attività divulgative della stessa e possono fruire delle iniziative e frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla Fondazione a condizioni agevolate.

3./II/ mancato pagamento della quota per due annualità comporta la decadenza di diritto dalla qualità di Sostenitore.

Articolo 6

Patrimonio e fondo di dotazione

- 1. Il patrimonio della Fondazione consiste in:
- a) denaro, beni mobili ed immobili e diritti in genere conferiti a qualsiasi titolo in sede di atto costitutivo o successivamente;
- b) lasciti, elargizioni, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere, espressamente destinati dai disponenti ad incremento del patrimonio medesimo;
- c) fondo di dotazione indisponibile di complessivi Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) conferito dai Fondatori all'atto della costituzione della Fondazione.

A tale ultimo fine il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno alla Fondazione, così come curerà il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone, anche mediante l'esercizio diretto o indiretto delle corrispondenti attività economiche.

Per il caso in cui il patrimonio netto della Fondazione si riduca al di sotto del valore di Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero), il Consiglio di Amministrazione o, in caso di inerzia del medesimo, l'organo di

controllo, deve senza indugio darne comunicazione con urgenza ai Fondatori i quali dovranno adoperarsi affinché, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, il suddetto valore sia ripristinato; in mancanza, dovrà procedersi a scioglimento della Fondazione.

2. La Fondazione può ricevere, anche in sede di atto costitutivo, contributi, elargizioni, sovvenzioni ed ausili economici in genere da parte di soggetti pubblici o privati. Tali risorse, se non vengono espressamente destinate al patrimonio indisponibile, unitamente ai redditi di tale patrimonio, ai proventi di gestione ed alle entrate derivanti da tutte le attività della Fondazione, costituiscono il fondo di dotazione disponibile per il conseguimento delle finalità statutarie.

A tal riguardo si precisa che i redditi derivanti dal patrimonio indisponibile devono essere attribuiti al medesimo e pertanto non possono entrare a fare parte del fondo di dotazione disponibile.

3. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma dell'articolo 2343 del Codice Civile.

Articolo 7

Organi e loro durata

- 1. Sono organi della Fondazione:
- a) il Collegio dei Fondatori;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Comitato scientifico;
- e) il Revisore dei conti.
- 2. Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Revisore dei conti sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati, siano essi consecutivi od intervallati e durano in carica tre esercizi e comunque fino alla data dell'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della carica.
- 3. Oltre alle dimissioni, possono essere legittime cause di decadenza anche l'impedimento permanente, il difetto in origine o la successiva perdita dei requisiti stabiliti per assumere l'incarico, nonché ogni altra causa stabilita dalla legge.
- 4. Il Presidente e i componenti degli organi collegiali della Fondazione devono astenersi da decisioni e dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere ove tali decisioni e delibere riguardino interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

Articolo 8

Collegio dei Fondatori

- 1. Il Collegio dei Fondatori è composto da tutti i Fondatori ed è presieduto dal Presidente della Fondazione.
- 2. Il Collegio nomina:
- a) il Presidente della Fondazione;
- b) i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) il Revisore dei Conti e ne stabilisce il compenso, sulla base della normativa vigente.

Dette nomine avvengono entro il termine di scadenza dei precedenti organi, fermo restando che i nuovi organi comunque si insediano dopo la scadenza dei precedenti organi. Decorso inutilmente l'indicato termine, alle nomine mancanti provvede il Collegio dei Fondatori, su richiesta del Presidente della Fondazione, di un componente del Collegio dei Fondatori o del Segretario Generale, se nominato, entro 45 (quarantacinque) giorni da tale richiesta.

3. Il Collegio delibera altresì:

le eventuali modifiche allo Statuto, nel rispetto delle norme del Codice Civile;

Sostenitori.

la destinazione del patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione;

d) piani pluriennali delle attività, i documenti programmatici annuali e i bilanci preventivi e consuntivi di esercizio.

- 4. L'avviso di convocazione, con l'indicazione del luogo di seduta e degli argomenti da trattare con la relativa documentazione, è inviato dal Presidente ai Fondatori, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
- 5. Le sedute del Collegio dei Fondatori possono tenersi anche per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente. Alle sedute del Collegio può partecipare il Segretario Generale della Fondazione, senza diritto di voto.
- 6. Il Collegio, è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
- 7. Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti. E' comunque richiesto il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, arrotondata per eccesso in caso di frazione, per i provvedimenti indicati

al terzo comma.

8. I singoli Fondatori possono acquisire, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza, documenti concernenti le iniziative e le attività della Fondazione.

Articolo 9

Presidente

- 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio e sovrintende alle attività della Fondazione.
- 2. Il Presidente convoca e presiede il Collegio dei Fondatori e il Consiglio di Amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno e dirigendone i lavori.
- 3. Il Presidente deve convocare il Collegio dei Fondatori almeno due volte l'anno, nonché il Consiglio di Amministrazione almeno due volte l'anno.

La convocazione del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione può essere chiesta da almeno tre membri dell'organo collegiale d'appartenenza, mediante istanza scritta e motivata, contenente i punti all'ordine del giorno, presentata al Presidente, che nei successivi 15 giorni convoca la seduta oppure comunica per iscritto ai proponenti le ragioni del diniego.

- 4. Nei casi di necessità e di urgenza, il Presidente adotta, nell'interesse della Fondazione, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone al medesimo per la ratifica in occasione della prima riunione.
- 5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il componente più anziano di età del Consiglio di Amministrazione.
- 6. Al Presidente non sono attribuite indennità o gettoni di presenza, salvo il rimborso delle spese documentate conseguenti alla carica

Articolo 10

Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio è composto da un numero dispari di membri, da cinque a nove, compreso il Presidente ed è nominato per tre esercizi; i componenti sono rieleggibili.
- 2. Nella nomina dei componenti il Consiglio deve essere assicurata la presenza di soggetti con competenza professionale e tecnica nei settori di interesse della Fondazione. Per ciascuno dei componenti del Consiglio

possono essere previsti precisi incarichi svolti nell'ambito delle attività della Fondazione.

- 3. Qualora uno o più Consiglieri siano indisponibili, per dimissioni o altro, il Collegio dei Fondatori procede alla sostituzione.
- 4. Il Presidente, non meno di centoventi giorni prima della scadenza della durata in carica del Consiglio, invita il Collegio dei Fondatori alle designazioni di propria competenza.
- 3. Ai membri del Consiglio di Amministrazione non spettano indennità o gettoni di presenza, salvo il rimborso delle spese documentate conseguenti alla carica.

Articolo 11

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente.
- 2. Le sedute del Consiglio si tengono presso la sede della Fondazione o in altro luogo stabilito dal Presidente, purché in Italia.
- 3 L'avviso di convocazione, con l'indicazione del luogo di seduta e degli argomenti da trattare con la relativa documentazione, viene inviato dal Presidente, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri ed al Revisore almeno quattro giorni prima di quello fissato per/la riunione. Nel caso di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.
- 4. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 5. Alle sedute può assistere, senza diritto di voto, il Segretario Generale della Fondazione, se nominato.
- 6. È ammessa la possibilità che le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 12

Poteri del Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione delibera in materia di:
 - a. predisposizione del piano pluriennale delle attività, sentito il Comitato Scientifico;
 - b. predisposizione del documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo e del relativo bilancio

- di previsione da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori;
- c. predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione, illustrante gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori;
- d. approvazione di regolamenti interni;
- e. nomina e revoca, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, del Direttore Scientifico e del Segretario Generale, su proposta del Presidente, determinando compenso e durata dell'incarico;
- f. acquisizioni ed alienazioni di beni immobili;
- g. accensione di mutui, acquisizione di finanziamenti e di sostegni economici in ogni forma.
- h. accettazione di lasciti, donazioni e contributi;
- concessioni di garanzie reali, che comunque non possono riguardare i beni demaniali, mobili e immobili, concessi in uso alla Fondazione né i beni facenti parte del patrimonio indisponibile della Fondazione;
- j. partecipazione ad associazioni, fondazioni, comitati, consorzi e società, anche di capitali.
- 2. Le deliberazioni concernenti le materie di cui al comma 1, lettere a) b) e c), sono assunte con il voto favorevole del Presidente.

Articolo 13

Revisore dei Conti.

- 1. Il Revisore dei Conti, che deve possedere i requisiti indicati dall'art. 2397, comma 2°, codice civile, dura in carica per un triennio e può essere rinominato.
- 2. Il Revisore dei Conti verifica l'attività di amministrazione della Fondazione, accertando anche la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'art. 2426 del Codice Civile; in particolare opera ai sensi degli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.
- 3. Il Revisore dei Conti può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari; può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- 4. Il Revisore dei Conti informa il Presidente della Fondazione e, per il suo tramite, il Collegio dei Fondatori, di atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione delle norme che disciplinano l'attività della Fondazione.

Articolo 14

Segretario Generale

- 1. Il Segretario Generale, se nominato dal Consiglio di Amministrazione, deve possedere adeguate capacità nell'organizzazione e nella gestione delle attività di competenza della Fondazione; nell'ambito dei compiti assegnati dal Consiglio di Amministrazione, svolge la propria attività in accordo con il Presidente e lo informa dei risultati del proprio operato.
- 2. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Collegio dei Fondatori, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico, senza diritto di voto, e ne cura la verbalizzazione.

Articolo 15

Comitato scientifico e gruppi di lavoro

Il Comitato scientifico della Fondazione è formato dai Fondatori e dagli Associati e provvede alla definizione, all'elaborazione e alla programmazione delle attività individuate all'articolo 2.

Il Comitato può delegare specifiche attività a Gruppi di lavoro ai quali possono essere chiamati altri soggetti in possesso delle specifiche competenze richieste.

Il Comitato tecnico-scientifico è nominato, per due esercizi sociali, dal Consiglio che ne indica, altresì, il Direttore Scientifico che ne provvede alle integrazioni e alle sostituzioni.

Il Comitato tecnico-scientifico ed i Gruppi di lavoro sono convocati dal Direttore Scientifico che ne presiede le riunioni e ne organizza e coordina le attività.

Il Direttore Scientifico può nominare Coordinatori dei singoli Gruppi di lavoro a cui delegare le relative convocazioni, presidenza, organizzazione e coordinamento delle attività.

Il Comitato tecnico-scientifico promuove accordi e convenzioni, organizza una rete di collegamenti con centri, enti di ricerca, università, istituzioni, a livello nazionale e internazionale, al fine di assicurare alla Fondazione accessi aggiornati alle fonti, alle documentazioni, alle elaborazioni utili ai fini delle sue attività, nonché al fine di partecipare alle ricerche e agli studi avanzati in materia di sviluppo sostenibile.

Il Comitato tecnico-scientifico elabora analisi, rapporti, pareri e valutazioni di propria iniziativa o su richiesta degli altri organi sociali.

Articolo 16

Esercizio e bilancio.

- 1. L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Alla fine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno,

il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione, illustrante gli obiettivi raggiunti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori, comunque non oltre il 30 giugno. Nella redazione di tali documenti ci si attiene alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto dal Codice Civile in materia di redazione di bilancio.

3. Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, predispone il documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo e il relativo bilancio di previsione da sottoporre, per l'approvazione, al Collegio dei Fondatori entro il 31 dicembre successivo.

Articolo 17

Scioglimento e liquidazione della Fondazione.

- 1. In caso di estinzione della Fondazione, i beni eventualmente concessi in uso dai Fondatori ritornano nella disponibilità del Fondatore che li ha conferiti unitamente a tutti i beni mobili ed immobili che, per la loro origine, natura, destinazione ed ubicazione, devono essere considerati pertinenze non separabili dei beni cui afferiscono.
- 2. Gli altri beni acquisiti a qualunque titolo dalla Fondazione vengono devoluti ad altro Ente, individuato dal Collegio dei Fondatori, che persegua finalità analoghe a quelle della Fondazione estinta.
- 3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge e del Codice Civile.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, 01.07.2020

F.ti: MORETTI Luca Loretta Paola MACCAGNO

> Sonia SURIANO Andrea GANELLI



•.

